

N. R.G. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

PARTE (c.f. [REDACTED] rappresentato e difeso dall' Avv.to
[REDACTED]

ATTORE OPPONENTE

contro

BANCA (c.f. [REDACTED] ora BANCA (già
BANCA (c.f. e p. iva [REDACTED] rappresentata e difesa
dall'Avv.to MATTARELLI CORRADO

CONVENUTA OPPOSTA

Oggetto: Cessione dei crediti

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti così decidere:



1. IN VIA PRINCIPALE, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della Soc. BANCA [REDACTED] rispetto alla paventata creditoria nei confronti del Signor PARTE [REDACTED] per i motivi in premessa;

2. Sempre in Via Principale e NEL MERITO, dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocarlo e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dal Signor PARTE per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto, in particolare per la mancata notifica di qualsiasi atto di cessione di credito, e perché la domanda è assolutamente sfornita di prova; 3. Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata dal Signor PARTE alla CEDENTE [REDACTED] a garanzia del debito assunto dalla Soc. la SOCIETA' [REDACTED] per tutti i motivi esposti in diritto come sopra;

4. IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Giudice accerti la posizione debitoria del Signor PARTE [REDACTED] nei confronti della Soc. BANCA [REDACTED] ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute e comunque non provate fino ad equità per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto;

5. IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.

6. Con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge", da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario."

Per parte convenuta:

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o infondate tutte le domande ex adverso formulate nei confronti di BANCA [REDACTED] (già, BANCA [REDACTED] già BANCA [REDACTED] per le ragioni esposte in narrativa e, in ogni caso, previo accertamento del credito di Euro [REDACTED] oltre i successivi interessi di mora contrattuali da calcolarsi sul solo importo capitale fino all'effettivo soddisfo, vantato nei confronti del Sig. PARTE [REDACTED] (c.f. [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED]



[REDACTED] nonché della validità esistenza e debenza di detto credito, voglia:

1) nel merito, rigettare l'opposizione e le domande ex adverso formulate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Mantova in data [REDACTED] accertando e dichiarando che BANCA [REDACTED] (già, BANCA [REDACTED] già BANCA [REDACTED] è divenuta cessionaria del credito indicato in detto titolo ed accertando e chiarando che BANCA [REDACTED] (già, BANCA [REDACTED] già BANCA [REDACTED] è creditrice nei confronti del Sig. PARTE [REDACTED] (c.f. [REDACTED] [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] [REDACTED] dell'importo di Euro [REDACTED] oltre i successivi interessi di mora contrattuali da calcolarsi sul solo importo capitale fino all'effettivo soddisfo,

2) nel merito e, in ogni caso, accertare e dichiarare il credito vantato da BANCA [REDACTED] (già, BANCA [REDACTED] già BANCA [REDACTED] nei confronti del Sig. PARTE [REDACTED] (c.f. [REDACTED] [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] [REDACTED] e per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento in favore di BANCA [REDACTED] (già, BANCA [REDACTED] già BANCA [REDACTED] dell'importo di Euro [REDACTED] oltre i successivi interessi di mora contrattuali da calcolarsi sul solo importo capitale fino all'effettivo soddisfo, ovvero condannare lo stesso al pagamento dell'importo maggiore o inferiore ritenuto di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese di lite ed accessori di legge del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione”.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato PARTE [REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto n. [REDACTED] emesso da questo Tribunale, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di BANCA [REDACTED] dell'importo di € [REDACTED] oltre interessi e spese legali, quale saldo debitore di due contratti di finanziamento conclusi da la SOCIETA' SOCIETA' [REDACTED]



COOPERATIVA con CEDENTE e per i quali l'ingiunto aveva prestato fideiussione, crediti che la finanziaria aveva ceduto, unitamente ad altri, pro soluto e in blocco, a BANCA con atto del [REDACTED]

L'opponente eccepiva: la carenza di legittimazione attiva in capo all'ingiungente, per mancata produzione di completa documentazione relativa alla allegata cessione; la mancata prova del credito, essendo inidonea a tal fine la certificazione ex art. 50 TUB prodotta in sede monitoria; la mancata pattuizione per iscritto degli interessi, applicati senza indicazione del tasso; la illegittima capitalizzazione degli interessi; la nullità delle fideiussioni prestate dall'ingiunto per violazione della normativa antitrust e conseguente operatività del disposto dell'art. 1957 c.c.; la decadenza dalla fideiussione per mancata attivazione delle ragioni del credito nei confronti del debitore principale.

Concludeva quindi chiedendo declaratoria di nullità/annullamento o la revoca del decreto opposto, o, in subordine riduzione delle somme dovute all'importo accertato in corso di causa.

Parte convenuta, costituitasi tempestivamente, contestava quanto affermato dall'attore, precisando: che i documenti già prodotti in sede monitoria erano del tutto sufficienti a comprovare la titolarità del credito, essendo la cessione avvenuta non ai sensi dell'art. 58 TUB, ma ai sensi degli articoli 1260 e ss. cod. civ.; che la notifica della cessione era stata eseguita nei confronti del debitore esattamente in data [REDACTED] e, in ogni caso, detta notifica era stata reiterata in sede di notifica del decreto ingiuntivo; che anche le eccezioni relative al credito erano del pari infondate, derivando lo stesso da due rapporti di mutuo (e non già da un'apertura di credito in conto corrente e/o simili) e la produzione del contratto (nel caso i due contratti di finanziamento) contenente l'assunzione degli specifici impegni di pagamento era del tutto sufficiente a comprovare il credito; che gli interessi erano stati regolarmente convenuti per iscritto, essendo riportati in contratto specificamente, sia il TAN che il TAEG e che, all'articolo all'art. 8 delle Condizioni Generali di entrambi i Contratti, era pure indicato il criterio di determinazione del tasso di mora; che anche la tesi avversaria, per la quale le fideiussioni ex adverso contestate sarebbero nulle o comunque inefficaci per asserita conformità ai c.d. modelli ABI, era del tutto infondata e, comunque, inconferente con il caso



di specie, attenendo i principi giurisprudenziali ex adverso richiamati, a tutto voler concedere, alle sole ipotesi di fideiussioni omnibus rilasciate in favore di istituti bancari (rispetto alle quali sarebbe intercorso l'accordo restrittivo), mentre nel caso di specie le fideiussioni de qua erano specifiche, in quanto destinate a garantire gli specifici rapporti di finanziamento concessi da una società finanziaria e, pertanto, sono quindi del tutto estranee, già solo in astratto, ai principi giurisprudenziali ex adverso citati; che il richiamo all'art. 1957 c.c., e quindi la relativa eccezione, era anzitutto inammissibile, perché generica: l'opponente non aveva neppure dedotto la data a decorrere dalla quale avrebbe iniziato a decorrere il suddetto termine, così omettendo di dedurre gli elementi costitutivi di detta eccezione; in ogni caso PARTE [REDACTED] era l'amministratore della società debitrice principale (tant'è che ebbe a sottoscrivere i contratti di finanziamento per conto della società debitrice principale) e l'impossibilità di agire nei confronti del debitore principale derivava dal fatto che la suddetta società venne repentinamente posta in liquidazione e poi cancellata dal registro delle imprese in data [REDACTED] così rendendo impossibile il recupero del credito.

Parte convenuta concludeva quindi chiedendo il rigetto della proposta opposizione, con conferma del decreto impugnato o comunque condanna di parte attrice al pagamento della somma già oggetto del decreto ingiuntivo opposto o della minor somma accertata come dovuta, avanzando in via preliminare, istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.

Rigettata la suddetta istanza con ordinanza in data [REDACTED] già esperito con esito negativo procedimento di mediazione obbligatoria, parte attrice ometteva il deposito di successivi atti e di partecipare alle successive udienze (svoltesi mediante trattazione scritta); rigettata la richiesta di verifica della sottoscrizione apposta alla cartolina di ricevimento della notifica della cessione del credito e le ulteriori richieste istruttorie di parte convenuta, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

DIRITTO



Dai documenti prodotti risulta che il credito fatto valere origina da due distinti contratti di finanziamento (per l'acquisto di due diverse autovetture): contratto n. [REDACTED] del [REDACTED] [REDACTED] (doc. 1 parte convenuta), con cui CEDENTE [REDACTED] (di seguito anche la "Finanziaria") ha erogato in favore della Società la SOCIETA'

cf. e p.iva [REDACTED] con (ultima) sede legale in [REDACTED] [REDACTED] un finanziamento/prestito personale di importo pari a complessivi Euro [REDACTED] finalizzato all'acquisto dell'autoveicolo indicato nella sezione 1 del Contratto CEDENTE [REDACTED] e la suddetta società si è impegnata a restituire l'importo finanziato, maggiorato degli accessori ivi indicati (Tan [REDACTED] – Taeg [REDACTED] in n. 35 rate mensili, di importo pari ad Euro [REDACTED] oltre ad una maxi rata finale di importo pari ad Euro [REDACTED] contratto n. [REDACTED] del [REDACTED] (doc. 4 parte convenuta), con cui la Finanziaria ha erogato, sempre in favore della medesima Società la SOCIETA' [REDACTED] un secondo ed ulteriore finanziamento/prestito personale di importo pari a complessivi Euro [REDACTED] finalizzato all'acquisto dell'ulteriore autoveicolo indicato nella sezione 1 di detto Contratto CEDENTE [REDACTED] e la suddetta società si è impegnata a restituire l'importo finanziato, maggiorato degli accessori ivi indicati (Tan [REDACTED] – Taeg [REDACTED] in n. 35 rate mensili, di importo pari ad Euro [REDACTED] oltre ad una maxi rata finale di importo pari ad Euro [REDACTED] entrambi i suddetti contratti sono stati sottoscritti da PARTE [REDACTED] sia nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore del Debitore, sia quale garante e fideiussore della suddetta la SOCIETA'

in relazione alle obbligazioni di pagamento assunte con i suddetti contratti, obblighi di garanzia assunti dall'ingiunto anche con la sottoscrizione, per ciascun contratto, di una specifica ed autonoma fideiussione specifica (doc. 3 e 6 parte convenuta) allegata a ciascun contratto.

In sede monitoria parte convenuta, allegando che gli impegni di pagamento relativi ad entrambi i contratti sono rimasti del tutto inevasi sia dalla la SOCIETA'

sia dal suo garante, PARTE [REDACTED] ha quantificato, alla data del [REDACTED] [REDACTED] il proprio credito, nell'importo di Euro [REDACTED] quanto al primo Contratto e



nell'importo di Euro [REDACTED] quanto al secondo Contratto, per complessivi Euro [REDACTED] (comprensivo del capitale e degli accessori maturati a detta data), oltre agli ulteriori convenzionali di mora, dalla data della domanda al saldo, indicati all'art. 8 delle Condizioni Generali di entrambi i Contratti, nella misura pari al tasso Euribor Tre Mesi dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente il verificarsi della mora, maggiorato di 9 (nove) punti e comunque nella misura del c.d. "Tasso Soglia" di cui alla Legge n. 108/1996 e successive modifiche e integrazioni, allegando di esserne divenuta titolare in forza di contratto di cessione stipulato con CEDENTE [REDACTED] in data [REDACTED] (proposta della finanziaria) [REDACTED] (accettazione BANCA [REDACTED] (doc. C parte convenuta).

Da detto contratto risulta che: CEDENTE cede a titolo definitivo e pro soluto, a BANCA [REDACTED] la quale dal canto suo acquista a titolo definitivo e pro soluto, i Crediti che, tra quelli riportati nel Portafoglio di cessione allegato al presente Contratto (all n. 1), alla Data di efficacia reale della Cessione erano totalmente o in parte insoluti, nonché i Beni che, tra quelli riportati nel Portafoglio di cessione allegato al presente Contratto (all n. 1), alla Data di efficacia reale della cessione non erano nella disponibilità di CEDENTE L'ammontare dei Crediti Ceduti rinvenienti da Contratti di leasing e/o di finanziamento é pari, per ciascun contratto, all'esposizione creditoria maturata, per capitale, interessi anche di mora, spese, oneri e commissioni, e corrisponde a quanto dovuto a CEDENTE indipendentemente dalla concreta ragione costitutiva del credito, e così, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sia tale ragione il mancato o ritardato pagamento di canoni o rate di rimborso, sia essa relativa alla penale, per qualsiasi motivo maturata, dovuta dal Debitore ai sensi delle condizioni generali dei Contratti di leasing o di finanziamento, sia essa relativa a danni occorsi ai Beni durante il periodo di detenzione da parte degli utilizzatori, sia essa relativa al protratto godimento dei Beni dopo lo scioglimento o il termine del Contratto di leasing, sia essa relativa ad addebiti per mancato pagamento di tasse di circolazione, sia essa relativa ad interessi, anche di mora. Rimane espressamente convenuto che BANCA [REDACTED] con la stipulazione del presente Contratto, diviene cessionaria del Credito maturato in capo a CEDENTE anche verso terzi che, a fronte di



disposizioni contrattuali (anche di altri contratti che non siano i Contratti di leasing o i Contratti di finanziamento), o per responsabilità extracontrattuale, siano tenuti a versare somme a favore di CEDENTE incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, garanti e fidejussori, Compagnie assicuratrici presso le quali siano state stipulate polizze a garanzia dei veicoli (per furto, anche parziale, danneggiamenti, distruzione, incendio, anche parziale), in vigore al momento del perfezionamento del presente contratto. I Crediti saranno trasferiti dalla Cedente a BANCA [REDACTED] con tutti i relativi interessi legali o convenzionali, con gli eventuali privilegi, con ogni garanzia reale e/o personale e con ogni accessorio, nonché con ogni azione ed eccezione pertinenti o comunque traenti origine dai Crediti...” (art. 4).

In questa sede e a fronte delle contestazioni dell’opponente, parte convenuta ha prodotto l’estratto del prospetto riepilogativo dei crediti ceduti, allegato al contratto di cessione intercorso tra CEDENTE [REDACTED] e la creditrice opposta, da cui risulta che fra detti crediti ceduti sono compresi i crediti derivanti dai contratti di finanziamento sopra riportati. (doc. 26)

A fronte di tali produzioni, come già rilevato in corso di causa, sono quindi destituite di fondamento le eccezioni sollevate dall’opponente in ordine alla legittimazione attiva dell’ingiungente (incorporata da BANCA [REDACTED] in corso di causa e che dal [REDACTED] ha cambiato la propria denominazione in BANCA [REDACTED] come da visure in atti), o , meglio, della titolarità attiva dei crediti fatti valere, fondate sul richiamo della cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 TUB, essendo la titolarità qui comprovata dal contratto di cessione e relativo allegato, contratto stipulato ai sensi degli art. 1260 e ss. c.c., e non rientrante nella fattispecie di cui all’art. 58 TUB.

Totalmente irrilevante è l’avvenuto disconoscimento, da parte dell’opponente, della sottoscrizione allo stesso riferibile, apposta in data [REDACTED] della cartolina postale di ricevimento della raccomandata con cui è stata comunicata l’avvenuta cessione del credito, rilevando la notifica unicamente ai sensi dell’art. 1264 c.c. ed essendo stata la stessa comunque ribadita con la notifica del decreto ingiuntivo, risultando conseguentemente



superfluo, come già disposto, procedere alla verifica della suddetta sottoscrizione, comunque richiesta da parte convenuta.

Quanto al credito vantato, sono totalmente infondate le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine all'insufficienza probatoria degli "estratti conto certificati ex art. 50 TUB" a fornire dimostrazione dell'ammontare dei crediti, derivando gli stessi da contratti di finanziamento con obbligo di rimborso rateale delle somme mutate e non da contratti bancari, con conseguente inapplicabilità della disciplina normativa specifica relativa a detti contratti, o, ancora, le eccezioni relative alla invalidità, anche parziale, delle fideiussioni prestate dall'ingiunto (allegata nullità delle stesse per "violazione della normativa antitrust, per essere le fideiussioni "conformi allo schema predisposto dall'Abi, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8 del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/05/2005" e comunque conseguente nullità della clausola che prevede la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.), non trattandosi nel caso di fideiussioni c.d. omnibus rilasciate in favore di Istituti bancari (oggetto del provvedimento della Banca d'Italia richiamato dall'opponente), ma di fideiussioni specifiche rilasciate a garanzia degli obblighi derivanti dai suddetti contratti di finanziamento stipulati con la società finanziaria CEDENTE per l'acquisto di veicoli.

Come noto, essendo stato fatto valere l'inadempimento, sul creditore grava unicamente l'onere di produrre il titolo su cui il credito si fonda (onere qui assolto) e di allegare il dedotto inadempimento, mentre è onere del debitore fornire prova dei fatti estintivi o modificativi del credito, fatti qui neppure allegati.

Come già rilevato con ordinanza [REDACTED] è altresì onere del creditore fornire prova dell'ammontare del corrispettivo pattuito o comunque dovuto; con la citata ordinanza, nonostante le produzioni documentali sopra già esaminate, non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, avendo l'ingiungente, in ricorso monitorio, allegato che il credito derivava da dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine di cui si è avvalsa la cedente, non prodotta (dichiarazione di cui non era stata neppure indicata la data) e non essendo evincibili dagli "estratti conto" prodotti le diverse voci del credito fatto valere



(ammontare e scadenza delle rate insolute, capitale residuo dovuto, interessi applicati ed eventualmente dovuti dalla risoluzione anticipata del contratto, se ritualmente comunicata al debitore).

In prima memoria ex art. 183 c.p.c. parte convenuta ha precisato: “Quanto al credito maturato in relazione al Primo Contratto (contratto n. [REDACTED] del [REDACTED] doc. 1) pari, alla data del [REDACTED] all’importo di Euro [REDACTED] (v. estratto 50 TUB, doc. 7), si precisa che la decadenza dal beneficio del termine è intervenuta in data [REDACTED] ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 la suddetta decadenza è avvenuta «di diritto e senza necessità di costituzione in mora o accertamento giudiziale». A detta data, il suddetto credito è così composto: a) Euro [REDACTED] per omesso versamento della rata avente scadenza il [REDACTED] b) Euro [REDACTED] per omesso versamento della rata avente scadenza il [REDACTED] c) Euro [REDACTED] per omesso versamento della rata avente scadenza il [REDACTED] d) Euro [REDACTED] per omesso versamento della rata avente scadenza il [REDACTED] e) Euro [REDACTED] per capitale residuo a scadere; f) Euro [REDACTED] per commissioni recupero crediti. 4. Alla luce di quanto precede, il credito è pari ad Euro [REDACTED] per capitale (dei quali Euro [REDACTED] per capitale a scadere ed Euro [REDACTED] per capitale incorporato nelle sopraindicate rate scadute e non pagate), Euro [REDACTED] per commissioni recupero crediti. 5. Importi questi che tutti risultano dal confronto tra estratto 50 TUB, doc. 7, e il piano di ammortamento del Primo Contratto, doc. 22. 6. Quanto al credito maturato in relazione al Secondo Contratto (contratto n. [REDACTED] del [REDACTED] doc. 4) pari, alla data del [REDACTED] all’importo di Euro [REDACTED] (v. estratto 50 TUB, doc. 8), si precisa che la decadenza dal beneficio del termine è intervenuta in data [REDACTED] ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 la suddetta decadenza è avvenuta «di diritto e senza necessità di costituzione in mora o accertamento giudiziale». A detta data, il suddetto credito è così composto: a) Euro [REDACTED] per omesso versamento della rata avente scadenza in data [REDACTED] b) Euro [REDACTED] per omesso versamento della rata avente scadenza in data [REDACTED] c) Euro [REDACTED] per omesso versamento della rata avente scadenza in data [REDACTED] d) Euro [REDACTED] per capitale residuo a scadere; e) Euro [REDACTED] per commissioni recupero crediti. 7. Alla luce di quanto



precede, il credito è pari ad Euro [REDACTED] per capitale (dei quali Euro [REDACTED] per capitale a scadere ed Euro [REDACTED] per capitale incorporato nelle sopraindicate rate scadute e non pagate), Euro [REDACTED] per commissioni recupero crediti 8. Importi questi che tutti risultano dal confronto tra estratto 50 TUB, doc. 8, e il piano di ammortamento del Secondo Contratto, doc. 23. 9. Infine, si precisa che anche a prescindere dalla efficacia o meno delle suddette decadenze dal beneficio del termine, i suddetti crediti sono certamente integralmente dovuti poiché alla data odierna ogni rata prevista dai piani di ammortamento è in ogni caso venuta a scadere. Ed infatti l'ultima rata del piano di ammortamento previsto per il Primo Contratto è in ogni caso scaduta in data [REDACTED] (doc. 22) mentre l'ultima rata del piano di ammortamento previsto per il Secondo Contratto è in ogni caso scaduta in data [REDACTED] (doc. 23)".

A fronte delle suddette precisazioni, pur non essendo stata prodotta documentazione relativa alla decadenza dal beneficio del termine comunicata dalla cedente ai debitori, risulta che i crediti fatti valere sono costituiti unicamente dall'importo dalle rate scadute alla data di decadenza, operante di diritto (a fronte, in particolare, del mancato pagamento di due o più rate periodiche, v. art. 11 condizioni generali di contratto), dal capitale residuo delle rate a scadere e da commissioni per recupero crediti (previste all'art. 8 delle condizioni generali di contratto), mentre non comprendono interessi di mora, né altre penalità previste in contratto.

I crediti così vantati devono quindi ritenersi sicuramente certi, dovuti ed esigibili, incontestato il mancato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento di ciascun contratto, a partire, rispettivamente, dalla rata di marzo 2019 e dalla rata di aprile 2019, e la conseguente decadenza dal beneficio del termine, comportante l'obbligo per il debitore principale (e per il garante) di immediatamente corrispondere alla finanziaria (e quindi alla cessionaria), oltre alle rate scadute, il capitale delle rate a scadere e, in ipotesi, un ulteriore importo a titolo di indennità per estinzione anticipata (qui come detto non richiesto), le commissioni di cui all'art. 8 CGC e gli interessi di mora previsti dallo stesso art. 8, in misura "pari al tasso Euribor Tre Mesi dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente il verificarsi della mora, maggiorato di 9 (nove) punti e comunque nella misura del c.d. "Tasso Soglia" di cui alla



Legge n. 108/1996 e successive modifiche e integrazioni”, interessi che parte convenuta ha richiesto, in ricorso monitorio, solo a partire “dalla data della presente domanda” (ossia dal deposito del ricorso, [REDACTED] sino al saldo, interessi quindi regolarmente pattuiti per iscritto e dovuti come richiesti.

L’opposizione risulta totalmente infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto.

Le spese di lite seguono alla soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa e dell’attività svolta, come indicato in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (valori medi della tabella di riferimento).

PQM

Il Tribunale di Mantova, nella persona del giudice unico dott. Alessandra Venturini, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così giudica:

rigetta la proposta opposizione e conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso da questo Tribunale nei confronti di parte attrice opponente;

dichiara tenuta e condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta opposta, che liquida in complessivi € [REDACTED] per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Mantova, 22/03/2024

Il Giudice
dott. Alessandra Venturini

